


10-10-91



REGIA AGENZIA DI SCRISSA  
GIANNI  
Passaporto  
Stato Famiglia

238  
298

IN NOME DI SUA MAESTA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

55  
 CONNOTATI  
 Età anni 43  
 Statura metri 1,75  
 Capelli castano  
 Sopracciglia 4  
 Occhi 4  
 Naso regolare  
 Bocca 4  
 Mento tondo  
 Barba 4  
 Segni particolari  
 Condizione contabile  
 Nato a Lonigo  
 Domicilio Lonigo  
 Firma del latore

Il Ministro per gli Affari Esteri  
 prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maesta  
 e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare  
 Pegoraro Luigia ved. <sup>va</sup> Marcolin  
 che va nel Brasile (America) coi figli  
 Vittorio e Giobatta e con il

*[Handwritten signature]*

Il presente Passaporto rilasciato a Lonigo  
 il 3 Ottobre milleottocentonovantuno  
 dietro n. 5 del Tribunale di Lonigo  
 è valido per un anno.



Per delegazione  
 del Ministro per gli affari esteri  
*[Handwritten signature]*

CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL EM GENOVA

Visto, Bom para FRANCIA  
GENOVA, aos 9 de Set de 1891



O. Consul Geral

*J. A. Martins*

*Qualis*

*Arrecamos lista de famílias  
Martins*

**GIULIO MAZZINO**

Partenza. 10, 8bre. 91

**AVVERTENZE.**

**a) Gli italiani soggetti alla leva** si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere esentati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

**b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie** si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese, affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese  
1° Colui che è nato in Francia da un italiano ed esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non dichiara la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

**c) Gli italiani che recansi al Messico** e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finchè non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di assumere la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri, che in Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a lui spese.

**d) Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord** sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti e mendicanti di mestiere, nonchè a coloro che si vedono a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravvenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni chiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

*Carney*

+